



Comune di Vercurago Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39 DEL 30-09-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO
SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)**

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
LOZZA PAOLO GIOVANNI	X	
GREPPI CARLO	X	
MAGGI ROBERTO	X	
MEOLI MICHELE	X	
NOSEDA ILEANA	X	
BONACINA ALBERTO	X	

Componente	Presente	Assente
VALLARA DARIO		X
GILARDI VALERIA	X	
MALUGANI CARLO	X	
RIVA GIOACHINO		X
PASCUZZI RAFFAELE	X	

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLO GIOVANNI LOZZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO
PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)**

Relazione l'assessore Greppi.

Il comune di Vercurago ha già un regolamento su questa materia, approvato nel 2008. Solo poco tempo fa la Regione ha comunicato che il regolamento del 2008 non era conforme alla normativa regionale. Pertanto è stato necessario, con il supporto della comunità montana, provvedere ad una nuova adozione del regolamento. Diversi comuni hanno rivisto il regolamento e Vercurago ha fatto la stessa cosa avvalendosi dell'esperienza dei regolamenti già approvati.

Sono state individuate le strade agrosilvopastorali che sono quattro.

- 1) strada della Provada
- 2) strada della Folla
- 3) strada di servizio di Beseno
- 4) strada che porta alla località Vai, lungo il Gallavesa.

Sono tutte classificate di quarta classe.

L'approvazione del regolamento serve per partecipare ai bandi per l'ottenimento di contributi. E' necessario che dopo i lavori il sentiero passi di classe, questo è il motivo della classificazione in classe quarta. I proprietari o gli affittuari del sentiero non dovranno pagare nulla per gli accessi, negli altri casi sono previste tariffe, la Polizia Locale dovrà tenere un registro degli accessi che saranno concessi.

Deve essere rilasciata una fideiussione nel caso di lavori, quanto viene incassato dalle autorizzazioni deve essere destinato alla manutenzione dei sentieri. C'è stato un bando recente da parte del GAL, ne uscirà un altro.

Il Consigliere Malugani prende atto, rileva che è competenza del funzionario verificare la mancata approvazione da parte della Regione del regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato un progressivo generale peggioramento della qualità della rete viabilistica al servizio di aree boscate presenti all'interno del territorio comunale ed evidenziato che il fenomeno suddetto facilita l'abbandono dei boschi e rende sempre più difficoltose le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

Dato atto che l'esistenza e la regolamentazione di un'adeguata ed efficiente rete di viabilità agricola e forestale è un presupposto fondamentale per permettere lo svolgimento delle difficili attività economiche legate alla terra e quindi favorire la corretta gestione del territorio e la prevenzione dei dissesti;

Rilevato che è in corso da parte della Regione Lombardia una fase di revisione dei dati inseriti nel Piano della VASP e che pertanto si rende necessario procedere all'individuazione dei dati relativi al comune di Vercurago così come richiesto dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino con propria nota pervenuta presso questi uffici in data 09.01.2019 prot. n. 268;

Rilevato altresì che il Piano della viabilità forestale della Comunità Montana compone l'insieme delle strade ASP dotate di regolamento comunale e validate da Regione Lombardia;

Considerato che l'inserimento e la validazione di tracciati nel Piano VASP è presupposto ineludibile per l'ammissibilità a qualsiasi forma di finanziamento pubblico per interventi manutentivi;

Vista l'allegata bozza di regolamento comunale del transito sulle strade agro-silvo-pastorali redatto in base alla L.R. 31/2008 come aggiornato dalla L.r. 21/2014 e secondo le direttive della D.g.r. n. 7/14016 del 08.08.2003;

Ritenuto poter procedere ad approvare il regolamento suddetto;

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e art 147 bis - 1° comma - del D.LGS 267/2000 dai Responsabili di Area;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le ragioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. Di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)" composto da n. 29 articoli ed allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dichiarare, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14, D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, così come modificati dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, la pubblica utilità delle strade Agro-Silvo-Pastorali o di porzioni di esse elencate all'art. 1 del Regolamento medesimo, ai fini dello svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

3. DI disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Vercurago;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia-Urbanistica di espletare tutte le procedure connesse e conseguenti al perfezionamento della presente deliberazione

PARERE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è conforme all'ordinamento vigente.

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLO GIOVANNI LOZZA

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI



Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI
DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 24-09-2019

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ARCH. CONSONNI CLAUDIO

Eventuali note:



Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI
DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 25-09-2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SEGHIZZI EMANUELA

Eventuali note:

Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 28-10-2019 per giorni quindici consecutivi.

Vercurago, 28-10-2019

Il Responsabile della Pubblicazione

LOREDANA PANZERI



Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI

DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)

Approvato con delibere del Consiglio Comunale n. __ del 30 settembre 2019

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Soggetto gestore
- Art. 4 Divieto di circolazione
- Art. 5 Divieto di circolazione con barriera
- Art. 6 Ordinanza di chiusura
- Art. 7 Pubblico transito
- Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito
- Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione al transito
- Art. 10 Registro dei permessi al transito
- Art. 11 Mezzi autorizzati al transito
- Art. 12 Limiti al transito
- Art. 13 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati
- Art. 14 Esenzioni dai limiti al transito
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Periodo di validità dell'autorizzazione al transito
- Art. 17 Polizza fideiussoria
- Art. 18 Manifestazioni folcloristiche
- Art. 19 Competizioni sportive
- Art. 20 Vigilanza
- Art. 21 Danni
- Art. 22 Manutenzione
- Art. 23 Convenzioni
- Art. 24 Classificazione
- Art. 25 Giornata delle strade
- Art. 26 Controlli
- Art. 27 Comportamenti degli utenti
- Art. 28 Abrogazioni
- Art. 29 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

Le presenti disposizioni sono finalizzate a disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali ubicate sul territorio del Comune di Vercurago, come di seguito elencate:

A. Strada per la Provada.

Tale strada appartiene alla 4^a classe di transitabilità; collega la via Beseno con il nucleo rurale di Provada; quota di partenza 360mt, quota di arrivo 360 mt. slm.

B. Strada per la Folla.

Tale strada appartiene alla 4^a classe di transitabilità; collega il nucleo rurale di Folla con la frazione di Somasca via S. Martino; quota di partenza 256mt, quota di arrivo 291 mt. slm.

C. Strada di servizio al serbatoio dell'acquedotto di Beseno.

Tale strada appartiene alla 4^a classe di transitabilità; collega la via Beseno con il serbatoio del pubblico acquedotto; quota di partenza 390mt, quota di arrivo 421 mt. slm. (con previsione di successivo allungamento del tracciato fino a quota 450, a servizio della manutenzione dell'area boscata)

D. Strada per località Vai

Tale strada appartiene alla 4^a classe di transitabilità; strada che dal cascina Beseno entra nella valle del torrente Galavesa; quota di partenza 388mt, quota di arrivo 370 mt. slm.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali appartenenti al demanio comunale, sulla scorta dei contenuti del Piano di Indirizzo Forestale redatto dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e delle strade private dichiarate di pubblica utilità. La dichiarazione di pubblica utilità è regolata dagli articoli 12, 13 e 14, D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, così come modificati dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

3. L'accesso e l'utilizzo delle strade di proprietà privata ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività agro-silvo-pastorali, non dichiarate di pubblica utilità, non sono oggetto del presente regolamento, ma potranno essere in ogni caso oggetto di una specifica convenzione stipulata tra la/e Proprietà/e e l'Amministrazione Comunale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 Soggetto gestore

1. Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario, qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 4 Divieto di circolazione

1. Il divieto di circolazione mediante mezzi motorizzati è reso noto al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

2. Tale divieto non si applica ai soggetti muniti di idonea autorizzazione al transito, rilasciato per iscritto dall'Amministrazione Comunale nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.

3. Le strade agro-silvo-pastorali che attraversano ambiti di particolare rilevanza

ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse con ordinanza (di cui all'art. 6), estesa anche ai titolari di autorizzazione al transito emanate dal Gestore ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, per motivate esigenze di tutela del suolo e/o del soprassuolo forestale, nonché per la salvaguardia della flora e/o della fauna.

4. Sono in ogni caso esclusi dal presente divieto i veicoli di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 5 Divieto di circolazione con barriera

1. La strada agro-silvo-pastorale deve essere chiusa con idonea barriera, sbarra, oppure altro sistema di blocco, e munita di chiave. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione al transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia munita di idonea barriera:

- a) di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- b) di tenere le eventuali chiavi del manufatto di chiusura con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 6 Ordinanza di chiusura

1. Il Gestore, nel caso di situazioni di grave pericolo e/o di eccezionale urgenza, dovrà prontamente emanare un'ordinanza sindacale di chiusura al transito, estesa anche ai titolari di permessi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. L'ordinanza dovrà essere esposta sia all'inizio, sia alla fine della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 7 Pubblico transito

1. Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito, regolato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, salve successive modificazioni e/ integrazioni.

Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito

1. La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Polizia Locale del Comune di Vercurago e pubblicata sul sito internet comunale.

2. La domanda di autorizzazione al transito deve contenere a pena di nullità i seguenti elementi:

- a) le generalità, residenza, codice fiscale del richiedente;
- d) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due purché parenti diretti (moglie, figli);
- e) le motivazioni per l'accesso;
- f) la denominazione della strada agro-silvo-pastorale;
- g) la denominazione della località da raggiungere;
- h) l'arco temporale relativo al bisogno d'uso;
- i) estremi del veicolo per il quale è richiesta autorizzazione (tipo, modello, marca, targa, telaio);
- j) la categoria d'uso fra quelle specificate dall'art. 9, comma 5, del presente regolamento;
- k) eventuale polizza fideiussoria o deposito cauzionale di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- l) ricevuta del versamento dell'eventuale tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione al transito

1. Qualora sussistano i requisiti necessari, l'autorizzazione è rilasciata per iscritto dall'Ufficio Polizia Locale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni per documentazione mancante.

2. Tale permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati; sul medesimo mezzo potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di quattro persone oltre al conducente.

3. L'autorizzazione dovrà essere collocata sul mezzo autorizzato al transito in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli effettuati a campione dalla polizia locale.

4. Le eventuali tariffe per il rilascio del permesso al transito sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con mezzi a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio serviti dalla strada, per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività di pesca o venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati residenti che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico ambientali purché debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7 e 8, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche;
 E2) esigenze connesse alla fruizione del territorio da parte di persone disabili.

Art. 10 Registro dei permessi al transito

1. L'Ufficio Polizia Locale provvederà alla predisposizione, all'istituzione ed alla cura di un pubblico registro dei permessi al transito nelle strade classificate agro-silvo-pastorali.
2. L'Ufficio Polizia Locale provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

1. Sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Vercurago potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale 7 agosto 2003, n. 7, siano in regola non solo con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale, ma anche con l'obbligo di polizza assicurativa di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 12 Limiti al transito

1. I mezzi autorizzati e quelli di servizio, dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 Km/h.
2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale 7/2003.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (mt.)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (mt)
	Mezzi	Carico max. (q.li)		Prevalente	Massima su Fondo		
					naturale	stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5</i>	<i><10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori picc. dimensioni</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

3. La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità. L'attribuzione delle strade ad una determinata categoria è stabilita, sulla scorta di quanto contenuto nella cartografia del Piano di Indirizzo Forestale se presente, oppure dall'ufficio tecnico del Comune di Vercurago ed è contenuta nell'allegato 1 al presente regolamento comunale.

Art. 13 Deroche ai limiti di persone e peso trasportati

1. Sono possibili dei carichi superiori a quelli indicati nella tabella precedente per tutte le strade ed in particolare per quelle di nuova costruzione qualora esplicitamente valutati con prove di carico.
2. In casi specifici debitamente motivati, l'Ufficio Polizia Locale potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a

quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 13 del presente regolamento, purché venga necessariamente sottoscritta la polizza fideiussoria di cui all'art. 17.

Art. 14 Esenzioni dai limiti al transito

1. Sono esenti da ogni limitazione gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia, della Comunità Montana Lario Orientale – Val San Martino, del Comune, nonché i mezzi di soccorso che, per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in oggetto.

2. Sono parimenti esenti da ogni limitazione gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie, il Gruppo Comunale e Intercomunale di Protezione Civile, purché a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente d'appartenenza.

Art. 15 Sanzioni

1. L'inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 4 è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30 aprile 1992, n. 285, così come modificata dal D.L 10 settembre 1993, n. 360, salve successive modificazioni e/o integrazioni.

2. La contraffazione, l'alterazione, la modificazione e/o la correzione delle autorizzazioni al transito, nonché l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 6, 12, 13 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pari a € 500.

3. L'inosservanza delle altre norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300.

4. Il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

5. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi è effettuata dai soggetti preposti alla vigilanza e incaricati dell'osservanza del presente regolamento di cui al successivo art. 20.

Art. 16 Periodo di validità dell'autorizzazione al transito

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione al transito dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, i cinque anni solari.

Art. 17 Polizza fideiussoria

1. L'Ufficio Tecnico o l'Ufficio Polizia Locale, competente al rilascio dell'autorizzazione al transito, potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo ed alla durata dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria oppure di un deposito cauzionale a copertura di tutti gli eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal ripetuto transito, compresa la naturale usura della viabilità agro-silvo-pastorale, riservandosi di rivalersi anche in via giudiziale di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

2. La sottoscrizione di una polizza fideiussoria è obbligatoria per il rilascio del permesso al transito alla categoria d'uso di cui all'art. 9, com. 5, lett. C1.

Art. 18 Manifestazioni folcloristiche

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri e/o altre manifestazioni folcloristiche, potrà, per il solo giorno in oggetto, essere consentita la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, purché gli organizzatori presentino adeguata richiesta all'Amministrazione Comunale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento.
2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 Competizioni sportive

1. Competizioni sportive potranno essere autorizzate dal Sindaco del Comune di Vercurago, purché gli organizzatori ne diano pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, mediante una specifica convenzione con gli organizzatori approvata con deliberazione della Giunta comunale.
2. In tale convenzione dovranno essere previsti a pena di nullità i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio del permesso al transito, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente regolamento sono esercitate dal Nucleo Forestale dei Carabinieri, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana, dagli Organi di Pubblica Sicurezza e dagli agenti della Polizia Locale.

Art. 21 Danni

1. Tutti i possessori dei permessi al transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore e la Proprietà da qualsiasi responsabilità anche nei confronti di terzi, a termine dell'art. 2043 c.c.

Art. 22 Manutenzione

1. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della proprietà o del Gestore, compatibilmente con le risorse annualmente messe a bilancio o acquisite da finanziamenti sovracomunali.
2. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è finanziata con risorse risultanti da uno specifico capitolo di bilancio a ciò destinato. Le risorse economiche prodotte dall'applicazione di eventuali tariffe per il rilascio dell'autorizzazione al transito di cui all'art. 9 del presente regolamento ed i proventi derivanti dall'irrogazione di eventuali sanzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento saranno esclusivamente destinate alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della viabilità agro-silvo-pastorale comunale.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato è stabilito con delibera della Giunta Comunale in base ad una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornato annualmente.

Tale importo non potrà comunque superare:

- Categorie di tipo A1 : esente;
- Categoria di tipo A2 : Euro 50,00 annui;
- Categoria di tipo B (1-5) : Euro 25,00 annui;
- Categoria di tipo C (1-2) : Euro 10,00 settimanali;
- Categoria di tipo D (1-2) : esente;
- Categoria di tipo E1 : Euro 5,00 giornaliero;
- Categoria di tipo E2 : esente.

Art. 23 Convenzioni

1. Gli eventuali importi di cui all'art. 22, com. 3 del presente regolamento, relativi alle categorie d'uso fra quelle specificate dall'art. 9, com. 5, del presente regolamento, potranno essere commutati, tramite stipula di un'apposita convenzione o altro atto tra la parte richiedente ed il Gestore, in un corrispondente numero di giornate lavorative da svolgere sulla strada in questione ovvero altri lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sia sulla medesima, sia in diversa strada agro-silvo-pastorale appartenente al territorio comunale.

Art. 24 Classificazione

1. La classificazione di cui all'art. 1, com. 2 della Legge regionale lombarda 29 giugno 1998, n. 10 è effettuata dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, sentita l'Amministrazione Comunale.

2. Per le strade private di pubblica utilità la Comunità Montana potrà procedere alla classificazione esclusivamente su richiesta del Gestore.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino potrà redigere apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

4. L'Amministrazione Comunale di Vercurago provvederà con apposito atto amministrativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, alla redazione dell'elenco delle strade che devono considerarsi agro-silvo-pastorali, sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti commi, e previo accertamento mediante sopralluoghi effettuati dal Responsabile del Settore Tecnico.

5. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni. Contro tale proposta potranno essere da chiunque protocollate osservazioni e/o opposizioni entro la scadenza della pubblicazione.

6. La denominazione delle strade che devono attualmente considerarsi agro-silvo-pastorali, sulla base della classificazione di cui ai precedenti commi, è stabilita all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 25 Giornata delle strade

1. Sono istituite le cosiddette "Giornate delle Strade", da svolgersi ogni anno, nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia, alla manutenzione ordinaria ed, eventualmente, alla manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento.

Art. 26 Controlli

1. L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Polizia Locale, eventualmente supportati da organismi forestali, effettuano le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla viabilità agro-silvo pastorale, nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 27 Comportamenti degli utenti

1. È vietata la sosta dei veicoli autorizzati al transito lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali se non per il tempo strettamente necessario per il carico e/o lo scarico delle merci, nonché per la salita e/o la discesa delle persone.

2. È altresì vietato il transito e la sosta dei mezzi autorizzati su percorsi diversi dalle strade suddette quali, a titolo di esempio, fondi, boschi, pascoli, ruscelli, scarpate della strada agro-silvo-pastorale, terreni attigui alla strada agro-silvo-pastorale, anche se di proprietà, se non previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale.

3. La sosta dei veicoli autorizzati al transito lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento è consentita esclusivamente nelle aree appositamente segnalate e/o indicate agli utenti nel permesso al transito rilasciato dall'Ufficio Polizia Locale.

4. È assolutamente vietato il trascinarsi di piante, legname o altro tipo di materiale lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento.

Art. 28 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito all'esecutività approvata con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Allegati:

CARTOGRAFIA sc. 1:5000

